

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 20 agosto 2019, n. 266

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Misura 5 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

Sottomisura 5.1 - Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

Operazione 5.1.A – Investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa su olivo.

Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la protezione della produzione vivaistica nelle aree delimitate per la Xylella fastidiosa.

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..

VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia".

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA" – approvazione atto di alta organizzazione.

VISTE le Determinazioni dell'Autorità di Gestione n. 122/2016 e n. 134/2019 con le quali sono stati conferiti gli incarichi di responsabili di Raccordo, di Misura/Sottomisura del PSR Puglia 2014-2020.

VISTA la deliberazione n. 2329 del 11/12/2018 con la quale la Giunta regionale della Puglia, tra l'altro, ha assegnato *ad interim* al dr. Luca Limongelli l'incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014/2020 fino all'insediamento del Responsabile.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 5, dalla quale emerge quanto segue:

VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all'approvazione e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul

finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie.

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo.

RILEVATO che, tra i compiti dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l'emanazione dei Bandi attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l'attivazione degli stessi.

VISTA la determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, n. 254 del 21.11.2017 con la quale è stato approvato un primo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno in attuazione della sottomisura 5.1.a del PSR Puglia 2014-2020, tuttora in fase di esecuzione.

Ritenuto, nella presente fase, di attivare un secondo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la salvaguardia degli olivi monumentali in attuazione della sottomisura 5.1.A del PSR Puglia 2014-2020.

Considerato che è in fase di presentazione formale alla DG AGRICOLTURA, ai fini dell'approvazione, una modifica del PSR, già presentata in sede di Comitato di Sorveglianza del 21 giugno 2019, riferita ai criteri di selezione per la sottomisura 5.1.A, per la specifica parte dell'operazione che riguarda la protezione della produzione vivaistica nei territori delimitati per la *Xylella fastidiosa*.

Tutto ciò premesso, nelle more e fatta salva l'approvazione della modifica del PSR in ordine ai relativi criteri di selezione, si ritiene di proporre l'approvazione, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, del secondo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno in attuazione della sottomisura 5.1.A Investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* su olivo, riferito alla protezione della produzione vivaistica nei territori delimitati per la *Xylella fastidiosa*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della Misura 5
(P. A. Arcangelo Mariani)

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate,

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare, nelle more e fatta salva l'approvazione della modifica del PSR in ordine ai relativi criteri di selezione, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno in attuazione della sottomisura 5.1.A "Investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa su olivo", riferito alla protezione della produzione vivaistica nei territori delimitati per la Xylella fastidiosa, come riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- il presente provvedimento sarà disponibile nel sito internet www.psr.regione.puglia.it;
- di dare atto che il presente provvedimento:
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - è adottato in originale ed è composto da n. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate, oltre ad un allegato composto da n. 55 (cinquantacinque) facciate vidimate e firmate.

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Dott. Luca Limongelli



REGIONE
PUGLIA



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia

Fondo FEASR

Misura 5 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione - Art. 18 Reg. (UE) n.1305/2013

Sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”


AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DI CUI ALL’OPERAZIONE 5.1.A

INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL PATOGENO DA QUARANTENA *XYLELLA FASTIDIOSA* SU OLIVO

Allegato alla DAdG n.266 del 20/08/2019

INDICE

INDICE	2
1. <i>PREMESSA</i>	3
2. <i>PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI</i>	3
Normativa nazionale	6
Normativa regionale.....	10
Provvedimenti AGEA	14
3. <i>PRINCIPALI DEFINIZIONI</i>	15
4. <i>OBIETTIVI DELL'OPERAZIONE 5.1.A E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020</i>	20
5. <i>LOCALIZZAZIONE</i>	20
6. <i>RISORSE FINANZIARIE</i>	20
7. <i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	21
8. <i>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</i>	22
9. <i>DICHIARAZIONI E IMPEGNI</i>	23
10. <i>TIPOLOGIE DI INTERVENTO E COSTI AMMISSIBILI</i>	25
10.1. Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza	27
10.2. Legittimità e trasparenza della spesa	28
10.3. Limitazioni e spese non ammissibili	28
11. <i>AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE</i>	29
12. <i>TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO</i>	30
13. <i>MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DELLA DOCUMENTAZIONE</i>	30
14. <i>ERRORI PALESI</i>	31
15. <i>CAUSE DI ESCLUSIONE</i>	32
16. <i>CUMULO CON ALTRI SOSTEGNI E AGEVOLAZIONI</i>	32
17. <i>CRITERI DI SELEZIONE</i>	33
18. <i>RICEVIBILITÀ DELLE DDS E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA</i>	34
19. <i>ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO</i>	35
20. <i>TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DDP</i>	36
20.1 DdP dell'Anticipo	36
20.2 DdP dell'Acconto.....	37
20.3 DdP del Saldo e accertamento di regolare esecuzione degli interventi	37
21. <i>VARIANTI IN CORSO D'OPERA</i>	38
22. <i>PROROGHE</i>	38
23. <i>CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI</i>	39
24. <i>DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE</i>	40
25. <i>TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DI BENEFICIARIO</i>	40
26. <i>MOTIVI DI ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITÀ, RECUPERI</i>	41
27. <i>CONSERVAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DOCUMENTI</i>	43
28. <i>RICORSI E RIESAMI</i>	43
29. <i>VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)</i>	44
30. <i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>	44
31. <i>RELAZIONI CON IL PUBBLICO</i>	45
32. <i>INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI</i>	46
33. <i>ALLEGATI ALL'AVVISO</i>	46



1. PREMESSA

Con Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C (2017) n. 499 è stato modificato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015), n. 8412 del 24 novembre 2015.

Il programma prevede, anche il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (Art. 18 Reg (UE) n. 1305/2013).

Con il presente Avviso pubblico si attiva l'Operazione 5.1.A "Investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* su olivo" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia.

Xylella fastidiosa è un patogeno da quarantena inserito nella lista A1 dell'EPPO (*European and Mediterranean Plant Protection Organization*). La trasmissione di *Xylella fastidiosa* può avvenire esclusivamente attraverso insetti vettori che si nutrono succhiando la linfa dai vasi xilematici delle piante infette attraverso l'apparato boccale pungente - succhiante. La complessità di questa emergenza impone la necessità di focalizzare l'attenzione sull'attuazione di misure e interventi diretti, compresa l'attuazione di pratiche agronomiche, da intensificare rispetto alla normale conduzione, così come contemplato nella condizionalità.


Gli interventi previsti dalla presente Operazione sono volti ad attuare una razionale difesa contro i vettori di *Xylella Fastidiosa*, attraverso applicazione e gestione dei mezzi attualmente disponibili, con l'intento di contribuire, per quanto possibile, a bloccare l'avanzata della fitopatia.

Il presente avviso sostiene investimenti materiali dei vivai al fine di dotare i siti produttivi posti in zona delimitata di adeguata protezione fisica per l'ottenimento del riconoscimento del "sito indenne" contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei vettori attualmente conosciuti (*Philaenus spumarius*, *Philaenus Italosignus* e *Neophilaenus campestris*). Il sostegno è concesso solo per l'adeguamento di strutture già esistenti (serre fisse) e solo per investimenti che consentiranno di rispettare le condizioni poste dall'art. 9 comma 2 lettera c) della Decisione di Esecuzione della Commissione (UE) 2015/789 e s.m.i. al fine di consentire lo spostamento di piante specificate all'interno dell'Unione.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI


Normativa comunitaria

- **Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013** recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,




sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- **Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013** sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013** su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- **Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013** recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 ed il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013**, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014** che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- **Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014** che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L 193 del 01/07/2014), in particolare gli aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie e di organismi nocivi ai vegetali di cui all'art 26, esentandoli dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108;
- **Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, n.2031** relativo a "Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio";




- **Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 03 marzo 2014**, che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013;
- **Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014** che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- **Regolamento Delegato (UE) della Commissione del 11 marzo 2014, n. 807/2014** che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
- **Regolamento Delegato (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 907/2014** che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- **Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione n. 808 del 17 luglio 2014** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- **Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione n. 809 del 17 luglio 2014** recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- **Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834/2014** che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- **Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 6 agosto 2014, n.908/2014** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- **Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333/2015** che modifica il Regolamento di Esecuzione(UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- **Direttiva 2000/29/CE** concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
- **Direttiva 2000/29/CE del Consiglio del 08 maggio 2000** concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";




- **Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992** relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche;
- **Decisione C (2015) 8412 del 24 novembre 2015**, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR modificata con decisioni C (2017) 499 del 25 gennaio 2017, C (2017) 3154 del 5 maggio 2017, C (2017) 5454 del 27 luglio 2017 e C (2018) 5917 del 06 settembre 2018 ai sensi dell'art. 11 lett. c) del Reg. UE 1305/2013;
- **Decisione di Esecuzione della Commissione del 13 febbraio 2014, n. 87** relativa alle misure per impedire la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells e Raju), (GUUE n. L 45/29 del 15-02-2014);
- **Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 23 luglio 2014, n.497**, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells e Raju) e s.m.i.;
- **Decisione di Esecuzione della Commissione del 18 maggio 2015 n. 789**, relativa alle Misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*);
- **Decisione di Esecuzione della Commissione del 17 dicembre 2015, n. 2417, Decisione di Esecuzione della Commissione del 12 maggio 2016, n. 764, Decisione di esecuzione (UE) 2017/2352, Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 giugno 2018, n. 927, Decisione di Esecuzione della Commissione del 09 ottobre 2018, n. 1511**; che modificano la Decisione di Esecuzione della Commissione del 18 maggio 2015 n. 789
- **Sentenza corte di Giustizia europea 08 giugno 2016.**

Normativa nazionale


- **Legge 7 agosto 1990, n. 241** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- **Legge 24 febbraio 1992, n. 225** "Istituzione del servizio nazionale di Protezione Civile", art. 5 per la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di calamità naturale, operata dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- **Decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252** "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- **Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale";
- **Legge Nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296**Regolarità contributiva;




- **Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196** “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- **Decreto del Presidente della Repubblica del 01 dicembre 1999, n. 503** “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173”;
- **Decreto Legislativo del 29 marzo 2004, n. 99** “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, com. 2, let. d), f), g), l), e), della Legge 7/03/2003, n. 38”;
- **Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102** “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1 comma 2 lettera i) della Legge 7 marzo 2003, n. 38 per il riconoscimento dell'eccezionale avversità atmosferica da parte del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e Forestali, su richiesta dell'autorità regionale;
- **Decreto Legislativo 214/2005** “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;
- **Decreto Legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235** “Modifiche e integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009, n.69”;
- **D.P.C.M. del 22 luglio 2011** “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- **Decreto Legislativo del 06 settembre 2011, n. 159** “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136”;
- **Decreto Legislativo del 15 novembre 2012, n. 218** “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 6/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136”;
- **Decreto interministeriale 22 gennaio 2014** “Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante ‘Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile di pesticidi’”;
- **Decreto del MiPAAF del 18 novembre 2014, n. 6513**, recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;



- **Decreto del MiPAAF del 12 gennaio 2015, n. 162**, recante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- **Decreto del MiPAAF del 23 gennaio 2015, n. 180**, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013” (G.U. n. 69 del 24-03-2015);
- **Deliberazione Consiglio Ministri del 10 febbraio 2015** di “Dichiarazione dello Stato di emergenza per la diffusione nella Regione Puglia della *Xylella Fastidiosa*”;
- **OCDFC 225 del 11 febbraio 2015** “Nomina del Comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato quale commissario delegato a gestire l'emergenza”;
- **Decreto del MiPAAF del 26 febbraio 2015, n. 1420**, recante le disposizioni modificative e integrative del Decreto Ministeriale 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- **Decreto legislativo del 19 agosto 2005, n.214** e s.m.i. “Attuazione delle direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;
- **Decreto Legislativo n.81 del 09 aprile 2008** e s.m.i. “Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro”;
- **Decreto del MiPAAF del 17 marzo 2015, (15A02500)** “Definizione delle misure fitosanitarie obbligatorie da attuare nella zona infetta della provincia di Lecce per l'eradicazione e il controllo di *Xylella fastidiosa* (Wells e Raju)”;
- **Decreto del MiPAAF del 20 marzo 2015, n. 1922**, riguardante ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- **Decreto ministeriale del 19 giugno 2015** “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Wells e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana”;
- **Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 22 aprile 2015, n. 241** “Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della *Xylella fastidiosa* (Wells e Raju) nel territorio della regione Puglia (G.U. n. 100 del 02-05-2015)”;
- **Delibera del Consiglio dei Ministri del 03 luglio 2015** “Ulteriori disposizioni per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* (Wells e Raju)”;
- **Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 03 luglio 2015, n. 265** “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della *Xylella fastidiosa* (Wells e Raju) nel territorio della regione Puglia (G.U. n. 159 dell'11-07-2015)”;




- **Decreto del MiPAAF del 21 luglio 2015** “Dichiarazione del carattere di eccezionalità per i danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa*) nei territori della Regione Puglia dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2015 (G.U. n. 178 del 03-08-2015)”;
- **Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2015** “Ulteriori disposizioni per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* (Wells e Raju), (G.U. n. 192 del 20-08-2015)”;
- **Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 18 settembre 2015, n. 286** “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della *Xylella fastidiosa* (Wells e Raju) nel territorio della Regione Puglia (G.U. n. 223 del 25-09-2015)”;
- **Allegato F a nota del Commissario Delegato del 30 settembre 2015, n. 14397** riguardante “Piano degli interventi per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della *Xylella fastidiosa* (Wells e Raju) nel territorio della Regione Puglia – OCDPC n. 225/2015, n. 265/2015 e n. 286/2015” (Approvato con nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 47763 del 29-09-2015);
- **Linee guida nazionali per monitoraggio *Xylella fastidiosa*** (approvato nel Comitato Fitosanitario Nazionale del 15-16/10/2015);
- **Decreto del MiPAAF del 1 dicembre 2015, n. 4363**, “Criteri da adottare per l’erogazione di contributi finanziari a favore dei proprietari o conduttori che eseguono le misure fitosanitarie rivolte a fronteggiare l’infezione di *Xylella fastidiosa*”;
- **Ordinanza Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 5 febbraio 2016, n. 318** revoca dello stato di emergenza giunto a naturale scadenza il 06/02/2016;
- **Decreto del MiPAAF del 08 febbraio 2016, n. 3536** “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- **Decreto del MiPAAF del 18 febbraio 2016** “Definizione delle aree indenni dall’organismo nocivo *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana (G.U. n. 54 del 05-03-2016)”;
- **Decreto del MiPAAF del 18 febbraio 2016** “Modifica del Decreto Ministeriale del 19/06/2015 recante Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica Italiana”;
- **Decreto del MiPAAF del 07 dicembre 2016** “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana. (G.U. n. 25 del 31-01-2017)”;



- **Decreto del MiPAAF del 25 gennaio 2017, n. 2490** “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- **Decreto del MiPAAF del 18 settembre 2017, n. 24496** “Paesaggio Rurale Piana degli ulivi monumentali di Puglia”;
- **Decreto del MiPAAF del 13 febbraio 2018, n. 4999** “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana”;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018** “Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana”


Normativa regionale

- **Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 e Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31**, “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- **Legge Regionale 04 giugno 2007, n. 14**, “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali di Puglia”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2013, n. 2023** “Misure di Emergenza per la Prevenzione, il Controllo e la Eradicazione del Batterio da quarantena *Xylella fastidiosa* associato al Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivo”;
- **Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 18 aprile 2014, n. 157** “Direttiva 2000/29/CE, D. Lgs. 214/2005 e s.m.i., DGR 2023/2013 e DGR 580/2014 - Istituzione delle aree demarcate (zone contaminate e zone tampone) a seguito di ritrovamento della *Xylella fastidiosa*”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale 05 settembre 2014, n. 1842** “Richiesta dichiarazione Stato di Emergenza Fitosanitaria Straordinaria, conseguente emanazione di specifiche norme per eradicazione e contenimento delle infezioni di *Xylella fastidiosa* e adempimenti conseguenti”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale 05 settembre 2014, n. 1843** “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa* - Prelievo della somma di euro 1.000.000,00 dal fondo di riserva delle spese impreviste, ai sensi dell'art. 50 della L.R. N. 28/2001 (B.U.R.P. n. 136 del 30-09-2014)”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale 05 settembre 2014, n. 1844** “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena




Xylella fastidiosa - variazione compensativa ai sensi dell'art. 42, comma 2 della L.R. 28/2001 (B.U.R.P. n. 136 del 30-09-2014)";

- **Legge Regionale 8 ottobre 2014, n. 41** "Misure di tutela delle aree colpite da *Xylella fastidiosa* (B.U.R.P. n. 143 suppl. del 14-10-2014)";
- **Determina Dirigenziale Servizio Agricoltura della Regione Puglia del 27 febbraio 2014, n. 31** "Disposizioni regionali in attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione 2014/87/UE del 13/02/2014";
- **Deliberazione della Giunta Regionale del 25 novembre 2014, n. 2466** "Costituzione Comitato Consultivo permanente per l'emergenza su *Xylella fastidiosa* (B.U.R.P. n. 1 del 07-01-2015)";
- **Linee Guida per il contenimento della diffusione di *Xylella fastidiosa*** sub specie *pauca* ceppo CoDiRo e la prevenzione e il contenimento del "Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivio (CoDiRo)", (Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Agricoltura, Ufficio Osservatorio Fitosanitario, anno 2014);
- **Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura del 16 gennaio 2015, n. 3** "Direttiva 2000/29/CE, D.Lgs. 214/2005 e s.m.i., DM 2777 del 26/07/2014 - Ridefinizione delle aree delimitate per *Xylella fastidiosa* (B.U.R.P. n. 15 del 29-01-2015)";
- **Determinazione del Dirigente Ufficio Osservatorio Fitosanitario del 06 febbraio 2015, n. 10** "Misure fitosanitarie obbligatorie per il contenimento delle infezioni di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) da attuare nella zona infetta (B.U.R.P. n. 22 del 12-02-2015)";
- **Determinazione del Dirigente del Servizio Alimentazione del 03 marzo 2015, n. 53** "Concessione della maggiorazione dell'accredito d'imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata per le operazioni utili alla prevenzione, controllo ed eradicazione della *Xylella fastidiosa* nei territori delle province di Lecce e Brindisi";
- **Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura del 13 marzo 2015, n. 54** "Direttiva 2000/29/CE, D.Lgs. 214/2005 e s.m.i., DM 2777 del 26/07/2014 - Terza definizione delle aree delimitate per *Xylella fastidiosa* ed adempimenti fitosanitari";
- **Deliberazione della Giunta Regionale del 06 maggio 2015, n. 911**, riguardante l'attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783;
- **Deliberazione della Giunta Regionale del 26 maggio 2015, n. 1149**, riguardante DGR n. 911 del 06/05/2015 "Attuazione del Decreto MiPAAF n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei




programmi di sviluppo rurale”. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783”. Rettifica;

- **Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura del 01 giugno 2015 n. 195** “Direttiva 2000/29/CE, D. Lgs. 214/2005 e s.m.i., Decisione d'esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione Europea - Ridefinizione e aggiornamento delle aree delimitate per *Xylella fastidiosa*”;
- **Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura del 05 giugno 2015, n. 198** “Disposizioni per i soggetti operanti nell'attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dalla DDS 195 del 01/06/2015 per la presenza di *Xylella fastidiosa*”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale del 23 giugno 2015, n. 1489** “Proposta urgente al MIPAAF di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015. Diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*. Intero territorio della provincia di Brindisi. Accesso al Fondo di Solidarietà nazionale (B.U.R.P n. 107 del 28-07-2015)”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale del 23 giugno 2015, n. 1490** “Proposta urgente al MiPAAF di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015. Diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*. Territorio dei comuni della provincia di Lecce. Accesso al Fondo di Solidarietà nazionale (B.U.R.P n. 107 del 28-07-2015)”;
- **Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura del 14 luglio 2015, n. 286** “Delimitazione delle aree di cui al D.M. del 19/06/2015 art 9, comma 2, lettere a) e c)”;
- **Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura del 31 luglio 2015, n. 334** “Aggiornamento nell'ambito delle aree delimitate di cui al DDS 195/2015 della zona infetta: delimitazione di tre focolai puntiformi di *Xylella fastidiosa* in agro di Torchiarolo (BR)”;
- **Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura del 22 novembre 2015, n. 370** “Aggiornamento delle aree delimitate a seguito di individuazione di focolai di *Xylella fastidiosa* in agro di Torchiarolo (BR) - Cellino S. Marco (BR) - S. Pietro Vernotico (BR)”;
- **Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura del 05 novembre 2015, n. 571** “Aggiornamento delle aree delimitate a seguito di individuazione di focolai di *Xylella fastidiosa* in agro di: Brindisi - Torchiarolo (BR) - Cellino S. Marco (BR) - S. Pietro Vernotico (BR)”;
- **Delibera Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424** “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020- Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
- **Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura del 12 febbraio 2016, n. 23** “Aggiornamento delle aree delimitate a seguito di individuazione di focolai di *Xylella*”;



fastidiosa in agro di: S. Pietro Vernotico, Cellino S. Marco, S. Donaci, S. Pancrazio Salentino, Oria in provincia di Brindisi ed Avetrana in provincia di Taranto”;

- **Delibera della Giunta Regionale dell’8 aprile 2016, n. 459** “Misure fitosanitarie da attuare per il contenimento della diffusione di *X. fastidiosa* sottospecie *pauca* ceppo Co.Di.R.O. ai sensi dell’art. 17 del DM del 19/06/2016 e s.m.i”;
- **Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura del 24 maggio 2016, n. 203** “Modifica delle aree delimitate ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione Europea che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2015/789”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale del 31 maggio 2016, n. 783** “Attuazione del Decreto MiPAAF n. 3536 dell’08/02/2016 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 911 del 06/05/2015 e n. 1149 del 26/05/2015”;
- **Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 n. 265 del 28 novembre 2017** avente ad oggetto “Modifica dei criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15 giugno 2016, modificati con DAdG n. 1 dell’11 gennaio 2017, n. 145 dell’11 luglio 2017, n. 171 del 05 settembre 2017”;
- **Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario del 10 gennaio 2017, n. 16** concernente “D. Lgs. 214/2005 e s.m.i. – Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 e s.m.i. – Aggiornamento delle aree delimitate alla sottospecie *pauca* ceppo CoDiRO di *Xylella fastidiosa*”;
- **Legge Regionale del 29 marzo 2017, n. 4** “Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia” (BURP n. 39 suppl. 30-03-2017);
- **Legge Regionale del 11 luglio 2017, n.128** “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della Legge regionale 29/03/2017, n. 4 “Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale del 13 giugno 2017, n. 940** “Istituzione del regime di aiuto per le imprese che hanno adempiuto alla distruzione delle piante infette da *Xylella fastidiosa*, in seguito ad ingiunzione di abbattimento”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale del 24 ottobre 2018, n. 1890** con la quale sono state approvate le azioni di contrasto alla diffusione di *Xylella fastidiosa* per il periodo 2018-2019;
- **Determinazione del Dirigente Sezione del 04 maggio 2018 n. 275** “Disposizioni per i soggetti operanti nell’attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di




vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia”;

- **DDS della Sezione Osservatorio Fitosanitario del 20 agosto 2018 n. 675** “Disposizioni per la movimentazione di piante specificate nelle zone delimitate per l'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia e modifica della DDS dell'Osservatorio Fitosanitario del 17 maggio 2018 n. 275”;
- **LR 28 dicembre 2018 n. 67, Art. 99**, di modifica alla LR 29 marzo 2017 n. 4;
- **Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 16 gennaio 2019, n. 3** “Aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie Pauca ST53 di cui alla DDS 674/2018”;
- **Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario del 06 marzo 2019, n. 31** concernente Procedure per il riconoscimento di “Sito indenne” dal batterio da quarantena “*Xylella Fastidiosa*”, per i soggetti iscritti al R.U.P. e già autorizzati all'esercizio dell'attività vivaistica nelle zone delimitate del territorio delle Regione Puglia.
- **Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 21 maggio 2019, n. 59**: Aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie Pauca ST53;
- **Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 8 luglio 2019, n. 76**: Adozione protocollo tecnico per la produzione e la commercializzazione all'ingrosso di piante specificate, escluse le piante ospiti (comprese quelle del genere *Olea* europea varietà “Leccino” e “FS17”), per la presenza di *Xylella fastidiosa*, ai sensi del comma 2 dell'art. 8-ter della L. 44/2019.

Provvedimenti AGEA

- **Comunicazione AGEA del 26 marzo 2013, Prot. n. DPMU.2013.1021** “Disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
- **Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014** “Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli”;
- **Circolare AGEA ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014** “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale”;
- **Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20 marzo 2015** – “Piano di Coltivazione” e s.m.i.;



- **Istruzioni Operative Agea del 30 aprile 2015, n. 25 prot. UMU/2015/749** - Oggetto: Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'OP AGEA;
- **Circolare AGEA del 01 marzo 2016, ACIU.2016.119** Riforma PAC – Reg. (UE) n. 1307/2013 e DM 18 novembre 2014 - livello minimo di informazioni da indicare nella Domanda Unica a partire dalla campagna 2016;
- **Circolare AGEA del 01 marzo 2016, ACIU.2016.120** Riforma della politica agricola comune – domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici;
- **Circolare AGEA del 01 marzo 2016, ACIU.2016.121** Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 – agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare Agea prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni;
- **Manuali Sviluppo Rurale su portale SIAN – Manuale operativo utente PSR 2014 – 2020** “Presentazione DdS misure non connesse a superfici o Animali”.


3. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Agricoltore ai sensi dell'art. 4, lett. a), Reg. (UE) n. 1307/2013: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale al gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'Art. 52 TUE in combinato disposto con gli artt. 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola.

Agricoltore Attivo (o Agricoltore in attività): Agricoltore in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, come disciplinato dall'art.3 del DM n. 6513 del 18/11/2014 e, ai sensi dell'art.1 comma 4 del DM n.1420 del 26/02/2015, verificato e validato da Agea conformante alla circolare ACIU.2016.121 del 01/03/2016.

Attività agricola ai sensi dell'art. 4, lett. c), Reg. (UE) n. 1307/2013, definita come segue: la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli; il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione; lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Associazione di Agricoltori, come definite nel paragrafo 8 del PSR Puglia 2014-2020:



1. Organizzazioni di Produttori e loro associazioni, riconosciute ai sensi delle normative vigenti;
2. i gruppi definiti all'art. 3, comma 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp o Stg riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 53 della Legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della Legge 526/1999 ove pertinente;
3. i gruppi di produttori indicati all'art. 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013, compresi i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 17 del DLgs 61/2010 ove pertinente;
4. le Cooperative agricole di conduzione e cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e loro Consorzi;
5. reti di imprese, gruppi o organismi costituiti in ATI od ATS o forme associate dotate di personalità giuridica.

Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

Avviso Pubblico: Atto formale con il quale la Regione definisce le disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno per partecipare a un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato. L'Avviso indica, tra l'altro, le modalità di accesso al sostegno pubblico, quelle di selezione dei progetti presentati, i fondi pubblici disponibili, le percentuali massime di contribuzioni, i vincoli e le limitazioni.


Azienda ai sensi dell'art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.

Beneficiario: organismo privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.

Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell'azienda, da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Consistenza territoriale del Fascicolo: l'insieme delle superfici, degli identificativi catastali e degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR 503/99 art.3, co 1, lettera f), nonché di altre caratteristiche del territorio quali: fascia altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc.

Contenimento: con tale termine si intende l'attuazione di misure fitosanitarie volte a ridurre la diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* in un territorio in cui è già presente, ai fini di limitarne i danni;



Comitato di Sorveglianza: istituito con D.G.R. n.3 del 21/01/2016, svolge le funzioni di cui all'art.49 dello stesso Reg.(UE) n.1303/2013 e all'art.74 del Reg.(UE) n.1305/2013, con nomina dei singoli componenti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.120 del 03/03/2016.

Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri derivanti da linee di finanziamento bancario). L'utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.

Demarcazione: termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più Regolamenti Comunitari.

Domanda di Pagamento (di seguito DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione del sostegno, per l'erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo.


Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno.

Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs 173/98, art. 14 c. 3), comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).

Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici;

Impegni, Criteri ed Obblighi (di seguito ICO): elementi connessi all'ammissibilità al sostegno delle misure/sotto-misure/operazioni, a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione all'avviso e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del sistema V.C.M. (Valutazione Controllabilità Misure - art. 62 Reg. UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).

Infezione: il termine si riferisce alla presenza del patogeno, in questo caso *Xylella fastidiosa*, all'interno di una pianta presente in un'area o un territorio.



Organismo pagatore (di seguito **OP**): i servizi e gli organismi di cui all'art. 7, del Reg. (UE) n. 1306/2013, individuati nell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

Organismo specificato: qualsiasi sottospecie di *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*).

Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell'ambito di ciascuna Misura/Sottomisura/Operazione.

Pianta infetta: si riferisce alla pianta con accertata presenza del batterio.

Pianta infetta/sintomatica/malata: si riferisce alla pianta che manifesta i sintomi dell'infezione provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* sub specie *pauca* ceppo Co.Di.RO.


Piante ospiti: *Xylella Fastidiosa* colpisce oltre 150 specie vegetali, tra cui piante coltivate di interesse agricolo (agrumi, vite, pesco, mandorlo, olivo, ecc.), specie ornamentali (oleandro), essenze forestali (acero, quercia, ecc.) e specie spontanee (erbe ed arbusti). Il batterio può essere presente in uno stato latente in molti ospiti asintomatici (es. *Artemisia douglasiana*, *Echinochloa* spp.) che costituiscono una fonte di inoculo per i vettori. Non è stata riscontrata, tuttavia, un'infezione sistemica di *Xylella fastidiosa* nella maggior parte degli ospiti asintomatici. Si tratta, comunque, di piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nella banca dati della Commissione delle piante ospiti sensibili alla *Xylella fastidiosa* nel territorio dell'Unione, in quanto risultate sensibili, nel territorio dell'Unione, all'organismo specificato oppure, se uno Stato membro ha delimitato una zona in relazione solo a una o più sottospecie dell'organismo specificato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in quanto risultate sensibili a quella o quelle sottospecie.

Piante specificate: piante ospiti e tutte le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato I della Decisione (UE) 789/2015.

Potatura straordinaria su ulivo monumentale: operazione agronomica di gestione della parte vegetale aerea della pianta (chioma) da attuarsi attraverso il raccorciamento delle branche con tagli di ritorno e diradamento delle branche terziarie ed, eventualmente, secondarie; a differenza della potatura ordinaria di produzione; ciò permette il progressivo ridimensionamento della chioma su alberi spesso ultracentenari, caratterizzati da un eccessivo sviluppo in altezza.

Prevenzione: attuazione di misure fitosanitarie volte a evitare o ritardare l'infezione del batterio *Xylella fastidiosa*.

Ulivo monumentale censito: pianta di ulivo monumentale ufficialmente censita ai sensi della LR 14/2007, inserita in elenco Ulivi Monumentali di Puglia. La pubblicizzazione degli elenchi degli ulivi monumentali censiti è garantita mediante la esclusiva pubblicazione in via telematica degli stessi sul portale ambientale della regione all'indirizzo web:<http://ecologia.regione.puglia.it/ulivimonumentali>. La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, quali elementi peculiari e



caratteristici della storia, della cultura e del paesaggio regionale. Il carattere di monumentalità viene attribuito quando la pianta di ulivo possiede età plurisecolare deducibile dalle dimensioni del tronco della pianta, con diametro uguale o superiore a centimetri 100 oppure dall'accertato valore storico-antropologico per citazione o rappresentazione in documenti o rappresentazioni iconico-storiche.

Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito **VCM**): Sistema informatico reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*.

Vettore: *Xylella fastidiosa* si trasmette attraverso insetti vettori (*Cicaline*, famiglia *Cicadellidae*) che con l'apparato boccale di tipo "pungente - succhiante" acquisiscono il batterio nutrendosi dai vasi xilematici delle piante infette e lo trasmettono a quelle sane. Le *Cicaline* sono una famiglia cosmopolita ad elevata polifagia e tale aspetto risulta fondamentale per lo studio delle malattie associate a XF; tali vettori, nutrendosi con varie modalità (insetti a nutrizione floematica, xilematica e parenchimatrica) della linfa presente nei vasi della pianta infetta, determinano la rapida diffusione del batterio verso altre piante sane, spontanee e coltivate.

***Xylella Fastidiosa*:** è un batterio gram-negativo non sporigeno appartenente alla famiglia delle *Xanthomonadaceae*. Il batterio si caratterizza per una elevata variabilità genetica e fenotipica. In particolare sono state descritte varianti patogeniche del batterio, spesso ospite-specifiche, distinguibili in 4 *subspecie*. *Xylella fastidiosa* è un batterio aerobico, ad *habitat* xilematico, ovvero si moltiplica nei vasi conduttori dello xilema delle piante ospiti, causando alterazioni anche letali delle piante infette per l'occlusione dei vasi e il conseguente irregolare flusso linfatico dalle radici all'apparato aereo.


Zona Cuscinetto: area limitrofa alla zona infetta nella quale si devono attuare le misure di eradicazione dell'organismo nocivo e tutte le misure necessarie per limitare la diffusione del batterio e per mantenere tale zona indenne.

Zona Delimitata: territorio costituito dall'insieme della zona infetta da *Xylella fastidiosa* e della zona cuscinetto, quest'ultima fascia larga almeno 10 km, intorno alla zona infetta, così come stabilito dall'Osservatorio Fitosanitario Regionale.

Zona di Contenimento: area della zona infetta di circa 20km della zona infetta dal confine con la zona cuscinetto.

Zona Indenne: area del territorio regionale a nord della zona cuscinetto in cui è accertata l'assenza del batterio *Xylella fastidiosa*.

Zona Infetta: area a sud della zona cuscinetto in cui è accertata la presenza del batterio *Xylella fastidiosa*.



4. OBIETTIVI DELL'OPERAZIONE 5.1.A E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020

La Sottomisura 5.1 prevede l'introduzione di adeguate misure di prevenzione volte a ridurre le conseguenze legate al diffondersi di fitopatie che hanno impatti significativi sulle produzioni agricole e sulla gestione del territorio.

Questa esigenza è attualmente impellente a causa dell'emergenza fitosanitaria determinata dal ritrovamento del patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* su piante di olivo e altre specie coltivate, ornamentali e spontanee, di entità tale da determinare la dichiarazione dello stato di calamità naturale.

Obiettivo dell'Operazione 5.1.A "Investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* su olivo" è sostenere investimenti materiali all'interno dei siti produttivi vivaistici posti in zona delimitata per consentire ai vivai di rispettare le condizioni poste dall'art. 9 comma 2 lettera c) della Decisione di Esecuzione della Commissione (UE) 2015/789 e s.m.i. e, di conseguenza, di spostare piante specificate all'interno dell'Unione.

La presente Operazione contribuisce direttamente alla FA-3B.

PRIORITÀ	FOCUS AREA	FABBISOGNO	TIPO DI CONTRIBUTO
3	B	Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali	Diretto

5. LOCALIZZAZIONE


L'operazione 5.1.A è applicabile negli areali indicati negli allegati 1 e 2 della **Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 21 maggio 2019, n. 59** "Aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST53* di cui alla DDS 674/2018" esclusivamente nella Zona delimitata.

6. RISORSE FINANZIARIE

La dotazione finanziaria complessiva dell'Operazione 5.1.A è pari a euro 5.000.000,00 (cinque milioni).

Gli interventi finanziabili attraverso il presente Avviso, con la relativa ripartizione finanziaria, meglio dettagliati nel successivo paragrafo 10, sono sinteticamente riportati nella sottostante tabella.

Tipologie di intervento	Dotazione finanziaria
-------------------------	-----------------------



Adeguamento delle strutture per la produzione vivaistica secondo criteri di certificazione in serre a prova di insetto per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa.	euro 2.200.000,00 (due milioni duecentomila)
---	---

In caso di parziale utilizzo delle risorse di cui alla tabella su riportata, la Regione Puglia potrà rimodulare la ripartizione della dotazione finanziaria tra le diverse tipologie di intervento previste dalla sottomisura 5.1 o destinarle a un nuovo Avviso Pubblico.


7. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari dell'Operazione 5.1.A sono gli Agricoltori, così come definiti dall'Art. 4, comma 1, lett. a), del Reg. (UE) n.1307/2013, le Associazioni di agricoltori e le Aziende agricole di Enti pubblici, a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.

I suddetti soggetti devono essere in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità specificati al successivo paragrafo 8, ivi compresa l'ubicazione del sito produttivo per il quale si richiede l'adeguamento negli areali di cui al precedente paragrafo 5.

Tipo Beneficiario	Forma Giuridica
Agricoltore	Persona Fisica (CUAA), Imprenditore individuale agricolo (ditta individuale), Enti (Aziende agricole di Enti pubblici)
Associazioni di Agricoltori:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizzazioni di Produttori e le loro Associazioni, riconosciute ai sensi della normativa vigente; 2. Gruppi definiti all'art. 3, c. 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, compresi i Consorzi di Tutela delle DOP, IGP o STG riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 53 della Legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della Legge 526/1999 ove pertinente; 3. Gruppi di produttori indicati all'art. 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013, compresi i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 17 del D.Lgs 61/2010 ove pertinente; 4. Cooperative agricole di conduzione e cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e loro Consorzi; 5. Reti di imprese gruppi o organismi costituite in ATI od ATS o forme associate dotate di personalità giuridica.

Gli investimenti sono ammissibili agli aiuti se la loro realizzazione è prevista su superfici e strutture (serre fisse) condotte in proprietà e/o in affitto; Per i beni condotti in affitto, il contratto dovrà avere una durata di almeno 5 anni a partire dalla data di erogazione del



saldo. Esclusivamente nel caso di conduzione di beni (terreni, fabbricati, etc.) sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata vale, quale titolo di possesso, l'assegnazione a titolo gratuito (comodato) da parte del soggetto preposto, in base a quanto disposto dalla Legge n. 109 del 07 marzo 1996 (Agenzia Nazionale - ANBSC).

Per i beni non condotti in proprietà è necessaria l'autorizzazione scritta da parte del proprietario/autorità assegnante a eseguire gli interventi proposti, nonché a presentare la DdS e a percepire i relativi aiuti, se non già previsto e sottoscritto nel titolo di conduzione.


In caso di comproprietà tra coniugi in regime di comunione di beni è necessaria l'autorizzazione, con firma autenticata del coniuge, alla conduzione e alla realizzazione degli investimenti previsti. In tutti gli altri casi di comproprietà è necessario apposito contratto di affitto, regolarmente registrato, con durata di almeno 5 anni a partire dalla data di erogazione del saldo.

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

I soggetti richiedenti, prima della presentazione della DdS, devono aver aggiornato e validato il Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa dell'OP AGEA con l'indicazione delle superfici condotte e le relative colture attuate. Nel fascicolo aziendale deve essere dettagliata la superficie investita a serre fisse, con particolare specifica indicazione della superficie coperta. Devono, altresì, essere muniti di PEC attiva e di Firma digitale (OTP).

Il richiedente dovrà possedere, alla data di rilascio della DdS, e mantenere per l'intera durata dell'operazione finanziata, i seguenti requisiti:

- a) appartenere alla categoria indicata nel paragrafo 7 "Soggetti beneficiari";
- b) risultare agricoltore in attività;
- c) essere iscritto al registro delle imprese agricole della competente CCIAA nella sezione speciale del Registro delle Imprese con la qualifica di "impresa agricola" ed essere titolare di Partita IVA;
- d) non essere "Impresa in difficoltà" ai sensi della normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- e) non avere situazioni ostative al rilascio di informativa antimafia non interdittiva, nel caso di richiesta di aiuto pubblico superiore a quanto stabilito dalla normativa in vigore;
- f) essere iscritto al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.) e autorizzato all'esercizio dell'attività vivaistica nelle zone delimitate del territorio della Regione Puglia, in conformità al D. lgs 214/2005 e al D.M. del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12 novembre 2009. Possono, altresì, partecipare al presente avviso i soggetti che, antecedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso, hanno presentato domanda di iscrizione al



R.U.P (per questi ultimi il riconoscimento del contributo potrà essere perfezionato e confermato previa dimostrazione di aver concluso l'iter autorizzativo entro i termini stabiliti dal provvedimento di concessione del contributo stesso, pena la revoca del medesimo);


- g) rispetto del comma 3, art. 7 della L.R. n. 4/2017, ai cui sensi è preclusa la partecipazione al presente Avviso ai soggetti che non hanno ottemperato alle prescrizioni previste dalle Misure Fitosanitarie vigenti (comma 3, art. 7 della Legge Regionale n. 4 del 29 marzo 2017, pubblicata sul BURP n. 39 suppl. del 30 marzo 2017 "Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia");
- h) essere nelle condizioni di "Assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea" (Codice dei contratti - D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

Nel caso di progetto presentato da Associazioni di Agricoltori, tutti i requisiti di cui ai precedenti punti b), c), d), e), f), g), h) dovranno essere posseduti da ciascuna impresa agricola associata partecipante al progetto, pena la non ammissibilità dell'intero progetto collettivo.

9. DICHIARAZIONI E IMPEGNI

I soggetti richiedenti il sostegno, al momento della sottoscrizione della DdS, dovranno assumere, mediante compilazione e sottoscrizione della dichiarazione di cui al Modello 3 allegato al presente Avviso, l'impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento, le seguenti condizioni:

- a) mantenere le condizioni di ammissibilità di cui al precedente paragrafo 8 per l'intera durata della concessione;
- b) rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i (ove pertinente);
- c) rispettare la Legge Regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e il Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
- d) attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, un conto corrente dedicato; su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento. Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata dell'investimento e di erogazione del relativo sostegno. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi al sostegno pubblico. Le entrate del conto corrente saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA e dalle risorse finanziarie "anticipate" dal beneficiario; le uscite saranno costituite esclusivamente dal pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici;



e) osservare i termini degli interventi previsti dal provvedimento di concessione e dagli eventuali atti correlati;

f) osservare le modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati, nonché rispettare la normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e i vincoli di altra natura eventualmente esistenti;

g) osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili, secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;

h) non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;

i) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura, Sottomisura e l'Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;

j) dichiarare di essere a conoscenza che eventuali pagamenti non transitati nell'apposito conto corrente dedicato non potranno essere ammessi al sostegno e che non sono consentiti pagamenti in contanti;

k) rispettare l'obbligo di destinazione d'uso degli investimenti per un periodo di 5 anni dal momento dell'erogazione del saldo;

l) mantenere la localizzazione degli investimenti per un periodo di 5 anni dal momento dell'erogazione del saldo

m) mantenere il riconoscimento di "sito indenne da Xylella f." ai sensi della vigente normativa, per i successivi 5 anni dal momento dell'erogazione del saldo;

n) rispettare i Piani di Gestione e i regolamenti nelle Aree Naturali Protette, dove sono stati approvati;


o) affidare i lavori oggetto di sostegno esclusivamente a ditte in regola con i contributi (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

p) possedere, ove pertinente, preliminarmente alla realizzazione degli interventi, tutti i necessari titoli abilitativi (autorizzazioni/permessi/nulla osta/pareri per valutazioni di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, ecc.), da inoltrare alla Regione Puglia antecedentemente alla prima domanda di pagamento;

q) completare gli interventi e rendicontare le relative spese, entro 24 mesi dal provvedimento di concessione del finanziamento;

r) non accettare note di credito da parte della/e ditta/e affidataria/e dei lavori, inerenti alle fatture relative all'intervento.

A seguito dell'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti ad esso collegati si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli amministrativi e in loco delle DdP, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014.



In caso di inadempienza saranno applicate sanzioni che possono comportare una riduzione graduale del sostegno o esclusione e revoca dallo stesso. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento amministrativo.

10. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E COSTI AMMISSIBILI

Le tipologie di intervento attivabili con il presente Avviso - così come stabilito al paragrafo 8.2.5.3.1.1 nella scheda dell'Operazione 5.1.A del PSR Puglia 2014-2020 - sono le seguenti:

- a) adeguamento delle strutture per la produzione vivaistica secondo criteri di certificazione in serre a prova di insetto per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa*.

Di seguito si dettagliano le caratteristiche tecniche delle strutture utili alla produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali appartenenti alle piante specificate con centri di produzione ricadenti in zona delimitata, ai fini della procedura per il riconoscimento di "sito indenne", come definito dalla Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario del 06 marzo 2019, n. 31, Allegato 1, paragrafo 3. "CARATTERISTICHE DEL SITO DI PRODUZIONE" e dalla circolare del MIPAAFT del 29/03/2019, prot. n. 15258.

Il "sito indenne" deve essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo nocivo da parte dei suoi vettori (*Philaenus spumarius*, *Philaenus italosignus* e *Neophilaenus campestris*).


La produzione di piante specificate deve avvenire in serre protette con rete a prova di insetto (screenhouse), tali da garantire la discontinuità fisica fra l'ambiente di coltivazione e l'ambiente esterno.

La rete antiafidi deve essere realizzata in polipropilene ad alta densità del tipo "rete antiafide" con dimensione della maglia massima: ordito 1,0 mm e trama 1,2 mm.

La rete antiafide deve garantire la separazione fisica del sito produttivo dall'ambiente esterno in ogni apertura anche accidentale e/o di accesso/aerazione naturale/ventilazione forzata della serra.

La struttura (serra) deve essere dotata di un elemento rigido (cordolo, ondulina, etc.), infisso sufficientemente nel terreno, che garantisca la continuità fisica di tutte le pareti verticali della serra con il terreno sottostante, in maniera tale da evitare le contaminazioni dall'esterno.

Inoltre la serra deve essere dotata di vestibolo con doppia porta con sistema di aerazione naturale o di ventilazione forzata secondo necessità, protetto con la stessa rete antiafide per impedire l'ingresso dei vettori dall'esterno all'interno della serra.



Il vestibolo deve essere dimensionato in funzione della tipologia delle produzioni, della modalità di gestione del vivaio e della movimentazione delle piante definita dall'azienda. Deve garantire in sicurezza ove necessario, l'accesso dei mezzi nello stesso per le operazioni di carico/scarico del materiale vegetale, in condizioni di pieno isolamento fisico del vestibolo dall'area esterna

Il vestibolo deve essere dotato di doppia porta (lato serra e lato esterno) e di un sistema che impedisca l'apertura contemporanea delle porte, nonché di un sistema informatico che dovrà registrare e memorizzare con continuità lo stato di apertura/chiusura delle stesse. È facoltà del produttore proporre, in sede di richiesta di autorizzazione, un sistema alternativo di controllo e registrazione delle porte che garantisca l'apertura alternativa delle stesse.

Nel vestibolo e nella serra devono essere installate un numero adeguato di trappole cromotropiche per il monitoraggio costante dei vettori a cura del vivaista.

Perimetralmente alla serra deve essere assicurata una fascia di rispetto di 3 (tre) metri sulla quale non dovrà svilupparsi alcuna vegetazione infestante e/o di altra natura.

Si evidenzia che la schermatura con rete a maglie piuttosto fitte può comportare variazioni di temperatura e del microclima all'interno della serra che potrebbero condizionare il processo biologico dei vegetali. Pertanto, fermo restando la garanzia di separazione fisica della struttura dall'esterno, il produttore dovrà valutare ed individuare, ove di necessità, eventuali sistemi tecnologici finalizzati al mantenimento delle migliori condizioni ambientali per lo sviluppo dei vegetali.


Nell'ambito delle spese generali, sono ammissibili al sostegno, fino a un massimo del 12 % della spesa ammessa a finanziamento, le spese, sostenute e rendicontate, per onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri e consulenti iscritti nei rispettivi albi professionali, nonché le spese per la tenuta del c/c dedicato e quelle per la garanzia fidejussoria per l'ottenimento dell'anticipazione finanziaria di cui al successivo paragrafo 17.1.

Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al contributo concesso, l'entità del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.

Non sono ammissibili a finanziamento i costi relativi alla realizzazione di nuove serre.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 sono esclusi i contributi in natura.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all'ammissibilità e ai metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nel documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020" e s.m.i. emanate dal Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali, sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11



febbraio 2016.

10.1. Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza

Nell'ambito delle suddette tipologie di intervento, le singole voci di spesa per risultare ammissibili dovranno:


- essere imputabili ad un'operazione finanziata, ossia vi dovrà essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la Operazione concorre;
- essere pertinenti rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- risultare congrue rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione;
- essere conformi alle norme di cui all'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- essere completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al beneficiario;
- essere comprese in un apposito "computo metrico estimativo" i cui prezzi dovranno riferirsi al "listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia" vigente alla data di rilascio sul portale della domanda di sostegno;
- riguardare interventi decisi dall'AdG, o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'art. 49 del Reg (UE) n. 1305/2013.

Si fa presente che per le voci non contemplate nel su citato listino prezzi il tecnico incaricato dovrà redigere un apposito capitolato di spesa con una relazione giustificante gli interventi previsti e i relativi costi.

In considerazione del fatto che gli interventi proposti possono essere realizzati esclusivamente da terzi, fermo restando che i prezzi unitari indicati nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore al più volte citato listino, ovvero al capitolato di spesa in caso di voci non contemplate in esso, i richiedenti il sostegno devono eseguire una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 (tre) preventivi di spesa confrontabili, emessi da ditte diverse in concorrenza tra loro.

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile reperire 3 differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

Per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti tecnici, i richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione degli stessi preliminarmente al conferimento dell'incarico. In merito a tale procedura di selezione dei consulenti



tecnic, basata sul confronto di almeno 3 preventivi di spesa, si precisa che è necessario che nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione del progetto sino alla realizzazione dello stesso. A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione, a firma del richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido.

In ogni caso i 3 preventivi devono essere:

- indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
- comparabili;
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari proposti e successivamente approvati.

10.2. Legittimità e trasparenza della spesa

Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario fino alla concorrenza degli importi massimi previsti e delle relative spese generali. Detti costi dovranno essere identificabili e verificabili successivamente, nel corso dei controlli amministrativi e *in loco* previsti dalla regolamentazione comunitaria.


Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre a rispettare quanto riportato nel presente paragrafo, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata.

Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, comunque in fase antecedente al rilascio della prima DdP, dovrà essere attivato un **conto corrente dedicato**, nel rispetto di quanto stabilito al punto b) del paragrafo 9.

10.3. Limitazioni e spese non ammissibili

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, gli investimenti, come previsto alla lettera n) del par. 8.1 del PSR Puglia 2014-2020, dovranno risultare conformi alle norme UE, nazionali e regionali: secondo quanto previsto all'art. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "*Conformità al diritto dell'UE e nazionale*" le operazioni sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell'UE e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile").

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L.R. n. 19 del 24 luglio 1997 "*Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia*", essi devono essere conformi ai contenuti previsti dagli



strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

In base all'art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e in relazione agli specifici interventi previsti dal presente Avviso, si ricorda che *“non sono ammissibili a contributo dei Fondi SIE”*, i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

In ogni caso non sono ammissibili le spese per le quali è stato effettuato il relativo pagamento in moneta contante.

11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE


Ai fini dell'ammissibilità delle spese si fa riferimento alle *“Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi”* del MiPAAF - Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRISII vigenti alla data di pubblicazione dell'avviso e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.

In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all'erogazione di acconto sul contributo concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all'erogazione del saldo, devono essere supportati da documenti giustificativi di spesa. I beneficiari del sostegno devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi, fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi.

Ai sensi di quanto espressamente riportato nel comma 1, lett. a) dell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che regola: *“Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile”*, posto che l'operazione prevista dalla presente sottomisura interviene con aliquota di sostegno pari al 100%, *non è prevista l'ammissibilità di contributi in natura da parte dei soggetti beneficiari* (anche nel caso di coltivatori diretti).

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi al sostegno, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi con le seguenti modalità:

- bonifico bancario o ricevuta bancaria (RiBa);
- assegno circolare o bancario emesso con la dicitura *“non trasferibile”*;
- modello F24;



- ricevute bancarie;
- bollettini di c/c postale.

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti.

Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un apposito "conto corrente dedicato" intestato alla ditta beneficiaria di cui al par.9 lettera b), pena la non ammissibilità al sostegno delle stesse.

Per le spese propedeutiche (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) alla presentazione della DdS è consentito l'utilizzo di un conto corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia intestato alla ditta beneficiaria del sostegno e che le operazioni siano perfettamente identificabili e riconducibili ai documenti giustificativi di spesa.

12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO

Per tutti gli interventi ammissibili al sostegno dell'Operazione 5.1.A l'aliquota contributiva è pari al 100%.

È prevista la concessione di sostegno pubblico nella forma di contributo in conto capitale.

È previsto un massimale di investimento pari a euro 150.000,00 (centocinquantamila), comprensivo di spese generali.

13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DELLA DOCUMENTAZIONE


I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla compilazione della DdS, sono obbligati alla costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dell'OP AGEA disponibili sul portale SIAN.

Si rende obbligatorio che il fascicolo riporti le strutture coperte e la relativa metratura con particolare riferimento alla struttura/e che si intendono adeguare.

I richiedenti, nonché i tecnici agricoli incaricati, devono essere muniti di firma digitale e di PEC per consentire la sottoscrizione digitale della DdS (con OTP).

Tutte le comunicazioni relative al presente Avviso avverranno esclusivamente tramite PEC del richiedente/beneficiario, come riportata nel fascicolo aziendale. I richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni all'indirizzo PEC del responsabile dell'Operazione 5.1.A:

calamitaegroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it



Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN e caratterizzate dal profilo: Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale corredata obbligatoriamente della seguente documentazione:

- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- computo dei costi, che dovrà essere compilato e firmato dal tecnico incaricato
- autodichiarazione del richiedente gli aiuti, da redigere secondo il Modello 3 allegato al presente avviso.

L'accesso al portale è consentito a seguito di richiesta di abilitazione, su specifica modulistica, da presentare alla Regione Puglia secondo i Modelli (Modello 1 e Modello 2) riportati in allegato al presente Avviso.

L'operatività del portale SIAN decorre dal 18 settembre 2019, fino alle ore 23,59 del giorno 18 ottobre 2019.


14. ERRORI PALESI

Nei limiti dell'Art. 4 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e dell'Art. 59, punto 6, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, le DdS e le DdP possono essere corrette o adattate, su richiesta dell'interessato, ovvero su segnalazione del funzionario istruttore ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i e art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., in qualsiasi momento dopo la presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dal Responsabile dell'Operazione 5.1.A, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'Autorità competente può riconoscere errori palesi solo nel caso in cui essi possono essere individuati agevolmente durante il controllo amministrativo delle informazioni desumibili dai documenti prodotti, come, a titolo esemplificativo:

- meri errori di trascrizione che risultino palesi in base a un esame minimale della domanda;
- codice statistico o bancario errato;
- errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
- errori aritmetici.

La domanda di riconoscimento di "Errore palese" deve essere presentata tramite PEC al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Attuazione dei programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca – Responsabile dell'Operazione 5.1.A-PEC: calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it che ne valuta l'ammissibilità e, qualora ne ricorrano le condizioni, autorizza la presentazione della *domanda di correzione*.



15. CAUSE DI ESCLUSIONE


Sono esclusi dalla partecipazione al presente Avviso i soggetti richiedenti che non rispettino le condizioni di ammissibilità e, in forma individuale o societaria, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- in difficoltà, così come definite dall'Art. 2, punto (14), del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria o nei cui confronti sia pendente un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni. L'esclusione opera se la procedura o il procedimento riguarda il soggetto richiedente o la società;
- che risultino "inaffidabili", in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, Art. 48, cioè soggetti per i quali, nel precedente Periodo di Programmazione dello Sviluppo Rurale oppure nell'attuale, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli sostegno con recupero di somme indebitamente percepite, senza che sia intervenuta la restituzione delle stesse. Non si considera "inaffidabile" il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia al sostegno per cause di forza maggiore;
- che risultino inadempienti rispetto alle prescrizioni previste dalle Misure Fitosanitarie vigenti, di cui al comma 3, art. 7 della Legge Regionale n. 4 del 29/03/2017, pubblicata sul BURP n. 39 suppl. del 30 marzo 2017 "Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia".

16. CUMULO CON ALTRI SOSTEGNI E AGEVOLAZIONI

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte (*no-double funding*) da differenti Fondi strutturali e di investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione, in conformità al disposto di cui all'Art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'Art. 59 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, oppure da altri fondi di natura pubblica, ivi comprese le disposizioni inerenti le OCM.

Di conseguenza, il richiedente si impegna al rispetto della normativa inerente il divieto di doppio finanziamento e l'Amministrazione, deputata ai controlli, applicherà i provvedimenti sanzionatori conseguenti.



17. CRITERI DI SELEZIONE

Fatta salva e nelle more dell'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche del PSR Puglia 2014-2020, proposte al Comitato di Sorveglianza nella seduta del 21.06.2019, ai fini della selezione delle DDS presentate a valere sul presente bando saranno applicati i seguenti criteri:

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI

Principio 1 – <i>Minor costo unitario degli investimenti per unità di superficie oggetto di adeguamento</i>	Punti
Ai progetti sarà attribuita posizione in graduatoria dalla prima all'ultima posizione in base alla minore entità del costo unitario degli investimenti per unità di superficie	Non applicabile

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE

Non Rilevante


C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI

Non Rilevante

Tabella sinottica dei criteri di valutazione della Operazione 5.1.a

MACROCRITERIO/PRINCIPIO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO SOGLIA
A) Ambiti territoriali	Non applicabile	
<i>Minor costo unitario degli investimenti per unità di superficie oggetto di adeguamento</i>	Non applicabile	
B) Tipologia delle operazioni attivate	Non Rilevante	
C) Beneficiari	Non Rilevante	
TOTALE	Non applicabile	

A parità di costo unitario sarà data priorità agli investimenti di minore entità in valore.




18. RICEVIBILITÀ DELLE DDS E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per tutte le DdS rilasciate sul portale SIAN verrà formulata la graduatoria sulla base del minor costo unitario degli investimenti per unità di superficie così come autovalutato, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione di cui al precedente paragrafo 17.

La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento dell'AdG, che sarà pubblicato nel BURP. La pubblicazione nel BURP assume valore di comunicazione, ai richiedenti il sostegno, nonché di eventuali ulteriori adempimenti da parte degli stessi.

Con il medesimo provvedimento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, le domande collocate nella graduatoria in posizione utile saranno sottoposte alle successive fasi di ammissibilità e istruttoria tecnico-amministrativa di accesso ai documenti amministrativi e i richiedenti saranno invitati a integrare, con modalità e termini indicati nello stesso provvedimento, la documentazione di seguito specificata:

- 1) copia del titolo di possesso della superficie aziendale su cui ricade la struttura (serra fissa) oggetto d'intervento ai fini della dimostrazione della loro piena ed esclusiva disponibilità da parte del richiedente. Si ribadisce che, in caso di affitto, la durata residua del relativo contratto deve essere di almeno 5 anni a partire dalla data di erogazione del saldo. Qualora il contratto non copra la predetta durata e, esclusivamente per gli immobili sui quali è prevista la realizzazione di investimenti fissi e mobili, dichiarazione di consapevolezza dell'impegno, da parte del richiedente affittuario, all'estensione della durata del contratto al fine di garantire la durata residua. In caso di ammissione agli aiuti il beneficiario dovrà presentare, a corredo della prima domanda di pagamento, copia del "nuovo" contratto di affitto, pena la revoca dei benefici concessi;
- 2) **autorizzazione alla realizzazione degli investimenti** previsti rilasciata dal comproprietario, nel caso di comproprietà o dal proprietario, nel caso di affitto o dall'Agenzia Nazionale - ANBSC, qualora non già espressamente indicata nello specifico contratto;
- 3) **autorizzazione**, con firma autenticata del coniuge, **alla conduzione e alla realizzazione degli investimenti** previsti, nel caso di comproprietà tra coniugi in regime di comunione di beni: In tutti gli altri casi di comproprietà è necessario possedere apposito contratto di affitto, regolarmente registrato e di durata congrua al mantenimento degli impegni (5 anni a partire dalla data di erogazione del saldo);
- 4) ove pertinente, atto costitutivo della società e statuto, ovvero altri documenti riguardanti l'organizzazione associativa;
- 5) preventivi di spesa in forma analitica di almeno tre ditte concorrenti (forniti su carta intestata, debitamente datati e firmati, per l'esecuzione degli interventi e per la fornitura di beni);
- 6) preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno 3 (forniti su carta intestata, debitamente datati e firmati);



- 7) relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi relativi alle ditte esecutrici delle operazioni o fornitrici di beni, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici;
- 8) relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi relativi agli onorari dei consulenti tecnici, redatta e richiesta dai beneficiari; sottoscritta dal richiedente;
- 9) relazione tecnico-analitica, a firma del tecnico incaricato, descrittiva degli interventi da realizzare e contenente un quadro economico riepilogativo degli stessi, corredata da elaborati grafici progettuali relativi ai dettagli tecnici della struttura da adeguare, tra i quali: planimetria/e dell'area/e oggetto di intervento, piante e sezioni;
- 10) rilievo fotografico georeferenziato dello stato attuale delle strutture da adattare;
- 11) autorizzazione alla produzione vivaistica con relativa planimetria delle strutture autorizzate ovvero copia dell'istanza presentata dai soggetti non ancora iscritti al R.U.P, ma che hanno avanzato la richiesta di iscrizione antecedentemente alla data di emanazione dell'Avviso, con relativo timbro di arrivo della struttura pubblica ricevente.

Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in fase istruttoria, qualora ritenuta necessaria.

19. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO


Le DdS da sottoporre alla fase di istruttoria tecnico-amministrativa saranno preliminarmente oggetto di verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal sistema VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure) di cui al Par. 29 del presente avviso.

Le DdS che avranno superato positivamente tale verifica saranno oggetto di istruttoria tecnico-amministrativa mediante espletamento dei seguenti controlli:

- Verifica della presenza e conformità della documentazione inviata secondo le modalità ed i termini indicati nel provvedimento dell'AdG di approvazione della graduatoria, come indicato al Par. 18 del presente Avviso;
- Valutazione nel merito di tutta la documentazione presentata e degli interventi proposti, con la definizione della spesa ammissibile al sostegno e del relativo contributo.

In generale, sono previste le seguenti verifiche:

- a) corretta compilazione di tutti i documenti presentati (es. presenza di timbri e firme dove richiesti);
- b) validità tecnico-economica degli interventi, con relativa verifica del costo unitario degli investimenti per unità di superficie auto valutato;
- c) possesso dei requisiti previsti dall'Avviso;



- d) corrispondenza della situazione aziendale dichiarata con quella effettiva desumibile dalle banche dati consultabili;
- e) valutazione delle spese rispetto a quanto stabilito al paragrafo 10.1 "Imputabilità, Pertinenza, Congruità e Ragionevolezza" del presente Avviso;
- f) compatibilità della spesa ammissibile con i costi massimi ammissibili secondo quanto previsto al paragrafo 10 "Tipologie di interventi e costi ammissibili" del presente Avviso.

La concessione del sostegno sarà disposta con apposito provvedimento dirigenziale, che sarà adottato solo a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria tecnico amministrativa e previa verifica della posizione di regolarità contributiva (DURC) del soggetto interessato.

Il provvedimento dirigenziale di concessione del sostegno sarà pubblicato sul sito regionale del PSR e tale pubblicazione assume valore di comunicazione ai beneficiari sia della concessione del sostegno, sia degli eventuali termini temporali massimi per il perfezionamento dell'iscrizione al R.U.P, pena revoca della stessa, sia di eventuali ulteriori adempimenti a loro carico, nonché dei termini e delle modalità di esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento e di presentazione delle varie DdP.

In caso di esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa, si comunicherà a mezzo PEC al soggetto richiedente, ai sensi dell'art.10/bis della Legge 241/90, l'esito della verifica con la relativa motivazione.

Avverso il suddetto esito negativo, i richiedenti il sostegno potranno presentare ricorso entro i termini consentiti.

20. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DDP


L'erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall'OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e potrà avvenire in diverse fasi (Anticipazione, Acconto su stato di avanzamento dei lavori e Saldo finale) e, pertanto, potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:

- DdP dell'anticipo;
- DdP di acconto su stato di avanzamento lavori (SAL);
- DdP del saldo finale.

Ciascuna erogazione sarà effettuata previa verifica della regolarità contributiva (DURC) del beneficiario.

20.1 DdP dell'Anticipo

È possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura del 50% del



sostegno concesso.

La DdP deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabilite nel provvedimento di concessione e deve essere corredata da *garanzia fidejussoria in originale* (fidejussione bancaria o polizza assicurativa), pari al **100%** dell'importo dell'anticipo richiesto.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10 giugno 1982, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.

La Procedura di Garanzia Informatizzata (PGI) attivata nel portale SIAN, sulla base dei dati inseriti nella DdP, rende disponibile automaticamente in formato *PDF* lo schema di garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e sottoscrive il documento.

La fidejussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione.

Il costo della fidejussione rientra tra le spese ammissibili a finanziamento nell'ambito delle spese generali.

In presenza di concessioni condizionate al perfezionamento dell'iscrizione al R.U.P, la relativa mancata iscrizione nei termini temporali prescritti comporta la revoca della concessione con il contestuale recupero dell'anticipazione riconosciuta.

20.2 DdP dell'Acconto

La DdP nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), può essere richiesta esclusivamente da parte dei beneficiari con iscrizione al RUP perfezionata, e deve essere compilata e rilasciata nel portale SIAN, presentata entro i termini e secondo le modalità come stabilito dal provvedimento di concessione del sostegno.


Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici.

La DdP dell'acconto non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso.

La somma del contributo richiesto nella forma di Anticipo ed Acconto non dovrà superare il 90% del contributo concesso.

20.3 DdP del Saldo e accertamento di regolare esecuzione degli interventi

Gli interventi ammessi ai benefici devono essere ultimati entro il termine stabilito nel



provvedimento di concessione.

Il progetto si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici risulteranno completati e il sito sarà riconosciuto "sito indenne da Xylella" ai sensi della normativa vigente.

La DdP del saldo deve essere compilata e rilasciata nel portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l'ultimazione degli interventi.

Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.

21. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

La variante in corso d'opera, presentata ad atto di concessione emanato, deve essere preventivamente richiesta al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale. La richiesta va trasmessa tramite PEC. Entro 15 giorni dalla richiesta di variante deve essere acquisita, al protocollo dello stesso Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, la documentazione tecnica dalla quale si evincano le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo progetto degli investimenti e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.


L'Autorità competente, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica tramite PEC al richiedente la decisione di concessione o meno della variante e, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato, con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

22. PROROGHE

Per ragioni oggettive, comprovate da motivazioni adeguate, oppure per cause di forza maggiore o per circostanze eccezionali, il beneficiario può chiedere una proroga al termine di ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, fatto salvo in ogni caso il limite temporale massimo dell'intero progetto.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate all'Ufficio istruttore competente il quale, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori.

L'Ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata, contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori, e, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato, con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini



di legge.

23. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali – in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 - si configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari tali da non poter essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni. Tali cause presentano le seguenti derivazioni:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Le "cause di forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" trovano applicazione nelle seguenti fattispecie:


- 1) rinuncia senza restituzione dell'agevolazione;
- 2) ritardo nella realizzazione dell'operazione e nella richiesta di erogazione del contributo;
- 3) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle vigenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
- 4) proroghe ulteriori rispetto a quelle previste;
- 5) cambio beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione a esse relativa, sia comunicata alla Struttura regionale competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario ad eccezione dell'importo erogato a titolo di anticipazione sul contributo concesso, qualora non riconciliato.

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1306/2013, viene di seguito riportata:

- a) decesso del beneficiario: dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente unitamente al documento di identità in corso di validità;



- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario: certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda: provvedimento dell'Autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa il certificato rilasciato da Autorità pubbliche (V.V.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata in originale, rilasciata da un professionista iscritto all'albo o all'ordine professionale. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali;
- d) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda: Decreto di esproprio previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001.

24. DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE


Per la rendicontazione della spesa, il Beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:

- Relazione finale, con indicazione dettagliata degli interventi effettivamente realizzati, firmata da un tecnico abilitato corredata da fotografie datate e georeferenziate post intervento;
- Copia delle fatture e relativi documenti di pagamento, con i relativi estratti del conto corrente dedicato all'investimento;
- Elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- Dichiarazione liberatoria del venditore/fornitore, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con l'indicazione di dettaglio delle modalità di pagamento e dei relativi estremi identificativi e corredata da copia del documento d'identità del venditore/fornitore.

25. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DI BENEFICIARIO

In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda può assumere l'impegno del cedente per la durata residua.

Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il Beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.



Per quanto riguarda la responsabilità, a fronte di irregolarità che fanno decadere totalmente o parzialmente la domanda, con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni:

- a) inadempienza imputabile al soggetto subentrante: il subentrante è tenuto a restituire il contributo già erogato, anche per il periodo antecedente al subentro;
- b) inadempienza rilevata dopo il cambio di beneficiario, imputabile al soggetto cedente: il cedente è tenuto a restituire il contributo già erogato.

Il Beneficiario è tenuto a notificare formalmente all'Amministrazione competente le variazioni intervenute non appena succeduto il perfezionamento della transazione.

In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante, rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.

26. MOTIVI DI ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITÀ, RECUPERI

Fermo restando quanto previsto in precedenza, costituiscono sempre:


A) Motivi di decadenza dai benefici:

- mancato rispetto di impegni, obblighi, vincoli e condizioni;
- perdita sopravvenuta di requisiti, da possedere per l'intera durata dell'operazione;
- eventuale decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività;
- decorrenza del termine fissato per la conclusione degli interventi;
- eventuale decorrenza del termine fissato per la presentazione della DdP dell'anticipazione o della DdP del primo acconto, prevista in alternativa;
- esito negativo delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia";
- accertamento, da parte della Struttura competente, di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza del sostegno;
- rifiuto del Beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, in ottemperanza con quanto stabilito dall'Articolo 59, comma 7, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

In caso di rinuncia da parte del Beneficiario non è necessario dare comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal Beneficiario stesso.

B) Motivi di revoca del sostegno:

- verificarsi di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi;



- accertamento *ex-post* di indicazioni o dichiarazioni “non veritiere” di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo, anche nel caso in cui avrebbero comportato la concessione di un contributo di importo ridotto;
- mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dall’Avviso o dall’Atto di concessione del contributo;
- indicazioni “non veritiere” tali da indurre l’Amministrazione in grave errore;
- mutamento della situazione di fatto.

La revoca comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore, salvo le circostanze di “forza maggiore”, riportate nel precedente paragrafo 24.

Il riconoscimento delle cause di “forza maggiore” e/o delle “circostanze eccezionali” non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al Beneficiario ad eccezione dell’importo erogato a titolo di anticipazione sul contributo concesso, qualora non riconciliato.

La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata anche a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dalla Struttura regionale competente, dall’Organismo Pagatore AGEA, dai Servizi ministeriali o comunitari, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento del sostegno. Essa può essere anche dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.


Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:

- invio della comunicazione di avvio del procedimento;
- esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
- valutazione delle controdeduzioni e archiviazione del procedimento;
- valutazione delle controdeduzioni e adozione del provvedimento di decadenza/revoca;
- comunicazione esiti del procedimento.

Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi della stessa, l’eventuale somma dovuta dal Beneficiario (contributo indebitamente percepito aumentato degli interessi e di eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni) e le relative modalità di restituzione.

La revoca del contributo comporta l’obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite maggiorate degli interessi calcolati con le norme vigenti all’atto dell’accertamento della causa che la determina.

L’eventuale restituzione da parte del Beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire all’Organismo Pagatore AGEA entro 30 (trenta) giorni dalla data



di ricezione della comunicazione. Quest'ultimo, in caso di mancata restituzione delle somme, avvia l'escussione della polizza fidejussoria e la riscossione coattiva delle somme dovute.

C) Motivi di riduzione del sostegno:

- decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
- mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità ove pertinente;
- mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'operazione;
- mancato rispetto della L.R. 28 e relativo Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare".

Il sistema di riduzioni e sanzioni è disciplinato dalla normativa comunitaria, dalla normativa nazionale, dalle disposizioni regionali e dagli atti generali adottati dall'Organismo Pagatore AGEA in attuazione delle stesse.

27. CONSERVAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DOCUMENTI

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute devono essere conservati e resi disponibili per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del saldo del sostegno ricevuto, per eventuali richieste dei competenti organi regionali, nazionali e unionali.

Il su riportato periodo è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.


I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente.

28. RICORSI E RIESAMI

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini di legge, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.

Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia–Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 – 70121 Bari - PEC: autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it **entro e non oltre 30 giorni** dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell'atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione. Il ricorso deve essere munito di marca da bollo.

Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all'Autorità Giudiziaria competente nel



rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell'ordinamento giuridico. La scelta dell'Autorità Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all'oggetto del contendere.

Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all'ufficio che ha curato l'istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione, ove pertinente.

29. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)


L'art.62 del Reg.(UE) n.1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che si intendono attuare siano verificabili e controllabili. Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo, tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre, il controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato. I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg. (UE) n.1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure". In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi secondo modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.

Ai fini degli adempimenti regolamentari l'Autorità di Gestione e l'OPAGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite checklist, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione sarà effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (SI) dell'Organismo Pagatore. In aggiunta, sono previsti Controlli *in loco* eseguiti ai sensi e secondo le modalità del Reg. (UE) n.809/2014 di esecuzione del Reg.(UE) n.1306/2013. Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all'attivazione della fase di presentazione delle DdS, saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.62 del Reg.1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.

30. DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto ciò che non risultasse definito e specificato dettagliatamente nel presente



Avviso si rimanda a quanto previsto nella scheda della Operazione 5.1. Adel PSR Puglia 2014-2020 e nelle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020". In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, i soggetti beneficiari destinatari di concessione del sostegno del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:

- collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
- non produrre false dichiarazioni;
- dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente Avviso Preliminare e dai successivi atti amministrativi correlati;
- garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008.
- rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale attuativo n.31/2009.


31. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite collegandosi sul sito web www.svilupporurale.regione.puglia.it

Per informazioni sarà possibile contattare:

REFERENTE		EMAIL	TELEFONO
Responsabile della sottomisura 5.1.	Per. Agr. Arcangelo Mariani	a.mariani@regione.puglia.it	080 540 5103
Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN	Sig. Nicola Cava	n.cava@regione.puglia.it	080 540 5148

Tutte le comunicazioni tra l'Ufficio competente e il soggetto beneficiario, successive alla presentazione della proposta, avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del destinatario. A tale scopo il proponente dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria specifica casella.




32. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e art. 13 GDPR 679/16.

33. ALLEGATI ALL'AVVISO

Sono allegati al presente avviso pubblico:

- richiesta autorizzazione accesso al fascicolo aziendale (Modello 1)
- richiesta autorizzazione accesso al portale SIAN e/o abilitazione alla presentazione delle DdS (Modello 2);
- dichiarazione del richiedente gli aiuti (Modello 3).

**Modello 1**

REGIONE PUGLIA
 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
 SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
 Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
 70121 BARI
 a.mariani@regione.puglia.it
 n.cava@regione.puglia.it

OGGETTO:	<p align="center">DELEGA E AUTORIZZAZIONE ACCESSO FASCICOLO AZIENDALE Compilazione, stampa e rilascio Domande di Sostegno e Domande di Pagamento PSR Puglia 2014/2020 OPERAZIONE 5.1.A - VIVALI - "Investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena <i>Xylella fastidiosa</i> su olivo"</p>
-----------------	--

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ CAP _____

CF: _____ P.IVA: _____

CUAA: _____

- Titolare di impresa individuale
- Amministratore/Legale rappresentante della società _____
- Altro (specificare) _____


INCARICA

Il/la Sig./Sig.ra _____

Nato/a a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ CAP _____

CF: _____



Iscritto/a al n° _____ dell'Albo/Collegio _____,

alla redazione del Modello 3, ai sensi di quanto stabilito nell'Avviso Pubblico della Operazione 5.1 A Vivai.

Inoltre, conferisce al medesimo la

DELEGA

alla compilazione, stampa e rilascio, sul portale SIAN, della domanda di sostegno e delle Domande di Pagamento, autorizzando l'accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e finalizzati alla presentazione della domanda di sostegno.

Consenso al trattamento dei dati personali


Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali e alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03.

_____ li _____

In fede

Allegati:

- Documento di riconoscimento in corso di validità;
- Codice fiscale del richiedente.

**Modello 2**

REGIONE PUGLIA
 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
 SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
 Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
 70121 BARI
 a.mariani@regione.puglia.it
 n.cava@regione.puglia.it

Oggetto: Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN e/o Abilitazione alla presentazione delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento.

PSR 2014-2020 – SOTTOMISURA 5.1 - OPERAZIONE 5.1.A VIVAI - "Investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* su olivo"

Bando pubblico approvato con D.A.G. n. _____ del _____

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____, residente in _____

via _____ n° _____ - CAP _____

CF: _____

TEL. _____ FAX _____ Email: _____

CHIEDE

al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,


- L'AUTORIZZAZIONE** all'accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle domande.
- L'ABILITAZIONE** alla compilazione delle domande relative alla SOTTOMISURA 5.1 OPERAZIONE 5.1.A VIVAI - "Investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* su olivo"

All'uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte nella compilazione della DdS sul portale sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____


Timbro e firma

Allega alla presente fotocopia di documento di riconoscimento valido e codice fiscale del tecnico incaricato e del richiedente l'aiuto.



**Elenco delle ditte da abilitare nel portale SIAN
per la presentazione delle domande di sostegno per la SOTTOMISURA 5.1.A - VIVAI**


N.	DITTE RICHIEDENTI L'AIUTO	
	<i>Cognome e nome</i>	<i>C.U.A.A.</i>



_____, li _____

Il Tecnico Incaricato

(firma e timbro professionale del tecnico)

**Modello 3 (a cura del richiedente)**

REGIONE PUGLIA
 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
 SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
 Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
 70121 BARI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Con riferimento all'avviso pubblico relativo al PSR Puglia 2014-2020, SOTTOMISURA 5.1 - OPERAZIONE 5.1.A VIVAI - "Investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* su olivo",

_____, sottoscritt_ _____ nat_ a _____ il
 _____ residente nel Comune di _____ Via
 _____ CAP _____ Prov. _____ Tel. _____ Codice Fiscale _____
 _____ nella sua qualità di ⁽¹⁾ _____ delle
 seguenti superfici agricole interessate dall'intervento ⁽²⁾

CONSAPEVOLE


della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,

D I C H I A R A

- di appartenere alla categoria indicata nel paragrafo 7 "Soggetti beneficiari";
- di essere iscritto al registro delle imprese agricole della competente CCIAA nella sezione speciale del Registro delle Imprese con la qualifica di "impresa agricola" ed essere titolare di Partita IVA;
- di non essere "impresa in difficoltà" ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- di essere iscritto al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.) e autorizzato all'esercizio dell'attività vivaistica nelle zone delimitate del territorio della Regione Puglia, in conformità al D. lgs 214/2005 e al D.M. del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12 novembre 2009;

ovvero (cancellare la dichiarazione non pertinente)

- di aver fatto domanda di iscrizione al R.U.P. antecedentemente alla data di pubblicazione del presente Avviso con protocollo n. _____ del _____;
- di rispettare l'art. 7 comma 3 della Legge Regionale n. 4/2017;
- che l'Organo deliberante dell'Associazione ha approvato il progetto e ha delegato il Legale rappresentante a presentare la DdS e ad assolvere i successivi adempimenti (nel caso di Associazioni);



- di essere nelle condizioni di “Assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell’Unione Europea” (Codice dei contratti - D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
- di aver aggiornato e validato, prima della presentazione della DdS, il Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa dell’OP AGEA con l’indicazione delle superfici condotte e le relative colture attuate;
- di essere munito di PEC attiva e di Firma digitale (OTP);
- di possedere l’autorizzazione del proprietario/comproprietario nel caso di realizzazione di interventi su strutture e relativi terreni condotti in affitto o del nudo proprietario nel caso di strutture e relativi terreni condotti in usufrutto;
- che la superficie aziendale interessata dagli interventi proposti non ricade all’interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Siti di Importanza Regionale (SIR) o Aree protette istituite ai sensi della L.R. n. 19 del 24/ luglio 1997;

oppure (cancellare la dichiarazione non pertinente)


- che la superficie aziendale interessata dagli interventi proposti ricade all’interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Siti di Importanza Regionale (SIR) o Aree protette istituite ai sensi della L.R. n. 19 del 24/ luglio 1997 e si impegna ad acquisire, preliminarmente all’inizio dei lavori, le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli stessi rilasciate dagli Organi competenti;
- che la durata residua del contratto di affitto è di almeno cinque anni a partire dalla data del pagamento del saldo del contributo (ove pertinente);

oppure (cancellare la o le dichiarazioni non pertinenti)

- di impegnarsi a produrre, a corredo della prima domanda di pagamento, specifica dichiarazione propria e del proprietario di prorogare il contratto di affitto al fine di garantire una durata residua di almeno cinque anni a partire dalla data di pagamento del saldo (ove pertinente);
- di possedere l’autorizzazione del coniuge alla realizzazione degli investimenti previsti, nel caso di comproprietà tra coniugi in regime di comunione di beni;
 - di impegnarsi, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa europea, ad attuare azioni informative e pubblicitarie sui finanziamenti comunitari, statali e regionali ottenuti, anche a mezzo di appositi cartelloni ben visibili da esporre in cantiere e che riportino la dicitura “PSR Puglia 2014/2020 - Intervento cofinanziato dalla Unione Europea”;
 - di esonerare gli Organi comunitari e le Amministrazioni statale e regionale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione e dell’esercizio delle opere, dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e di sollevare le Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;
 - di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 - Codice Privacy - la Regione Puglia, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad utilizzare i propri dati personali, i quali dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa progettuale proposta, e che in esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Dichiara inoltre di essere consapevole di doversi impegnare, in caso di ammissione al sostegno, a:


- mantenere i Requisiti di ammissibilità di cui al Par. 8 “Condizioni di ammissibilità” dell’Avviso per tutta la durata della concessione;
- di rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (ove pertinente);
- di rispettare la Legge regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” ed il Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
- attivare, prima dell’avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, un conto corrente dedicato ad egli intestato e a far transitare su tale conto corrente dedicato tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento;



- mantenere attivo il conto corrente dedicato per l'intera durata dell'investimento e di erogazione del relativo sostegno;
- non utilizzare il conto corrente dedicato per operazioni non riferibili agli interventi ammessi al sostegno pubblico, limitando le entrate esclusivamente al contributo pubblico erogato dall'OP AGEA e dalle risorse finanziarie "anticipate" dal beneficiario; le uscite saranno costituite dal pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici;
- osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione ed eventuali atti ad esso correlati;
- osservare le modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati, nonché a rispettare la normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e i vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
- osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili, secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
- conservare e rendere disponibili, per eventuali richieste dei competenti organi regionali, nazionali e unionali, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del saldo del sostegno ricevuto;
- non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura, Sottomisura e l'Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;
- rispettare l'obbligo di destinazione d'uso degli investimenti per un periodo di 5 anni dal momento dell'erogazione del saldo;
- mantenere il riconoscimento di "Sito indenne da Xylella Fastidiosa" ai sensi della vigente normativa per i successivi 5 anni dal momento dell'erogazione del saldo;
- rispettare i Piani di Gestione e i regolamenti nelle Aree Naturali Protette, dove sono stati approvati;
- affidare i lavori oggetto di sostegno esclusivamente a ditte in regola con i contributi (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- completare gli interventi e rendicontare le relative spese, entro 24 mesi dal provvedimento di concessione del finanziamento;
- non accettare note di credito da parte della/e ditta/e affidataria/e dei lavori, inerenti alle fatture relative all'intervento.
- di essere a conoscenza dei motivi di irricevibilità della DdS e dell'esito sfavorevole dell'istruttoria tecnico amministrativa riportati nel Paragrafo 19 – "Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti" dell'Avviso;
- di essere a conoscenza delle procedure previste dall'Avviso in oggetto e della normativa richiamata nello stesso, impegnandosi a rispettarle per l'intero periodo di assunzione degli obblighi

Di essere consapevole che:

- preliminarmente alla realizzazione degli interventi devono essere obbligatoriamente posseduti tutti i necessari titoli abilitativi (autorizzazioni/permessi/nulla osta/pareri per valutazioni di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, ecc.) che dovranno essere inoltrati alla Regione Puglia antecedentemente alla prima domanda di pagamento che dovranno essere inoltrati a mezzo PEC al Responsabile della Sottomisura 5.1, all'indirizzo: calamitaegroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it, antecedentemente alla prima domanda di pagamento (ove pertinente);
- eventuali pagamenti non transitati nell'apposito conto corrente dedicato non potranno essere ammessi al sostegno e che non sono consentiti pagamenti in contanti.



Allega copia del seguente documento di riconoscimento:

Luogo e data

Firma ⁽³⁾

- 1) Indicare se proprietario/usufruttuario/affittuario/legale rappresentante di società o ente pubblico;
- 2) Indicare i dati catastali interessati all'intervento (Comune/i, Foglio/i di Mappa, Particella/e catastali);
- 3) La firma deve essere apposta a norma dell'articolo 38 del DPR 445/2000.

N.B. : Si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni pertinenti.